



COMUNE DI CARLAZZO

PROVINCIA DI COMO

Statuto del Comune di Carlazzo (CO)

Adottato dal consiglio comunale nelle sedute del 28 giugno e 11 ottobre 1991 con deliberazioni n. 11 e 19; esecutive con provvedimento del C.R.C. del 7 novembre 1991 n. 15403 (pubblicato sul b.u.r.l. serie straord. inserzioni n. 23/25 del 01.06.1992)

E modifiche:

adottate dal consiglio comunale nelle sedute del 7 ottobre e 11 novembre 1994 con deliberazioni n. 46 e 51; esecutive con provvedimento del C.R.C. del 20 dicembre 1994 n. 57031 (pubblicato sul b.u.r.l. serie straord. Inserzioni n. 19/13 del 8.5.1995)

adottate dal consiglio comunale nella seduta del 28 luglio 2006 con deliberazione n. 30; divenuta esecutiva il 13.08.2006 – effettuata pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 29.08.2006 al 28.09.2006 (pubblicato sul b.u.r.l. serie straordinaria inserzioni n. 40/1 del 02.10.2006)

STATUTO

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio e sede comunale
- Art. 5 - Albo Pretorio
- Art. 6 - Stemma e Gonfalone

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

- Art. 7 - Gli organi di governo politico-istituzionale
- Art. 8 - Durata in carica Consiglio Comunale
- Art. 9 - Il Consigliere Comunale -
- Art. 10 - I diritti e i doveri dei Consiglieri Comunali
- Art. 11 - Gruppi Consiliari
- Art. 12 - Capi Gruppo
- Art. 13 - Le competenze del Consigliere Comunale
- Art. 14 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 15 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 16 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 17 - Astensione dei Consiglieri
- Art. 18 - Pubblicità delle sedute
- Art. 19 - Delle votazioni
- Art. 20 - Commissioni
- Art. 21 - Regolamento interno
- Art. 22 - Giunta Comunale
- Art. 23 - Elezione e cessazione della Giunta Comunale
- Art. 24 - Funzionamento della Giunta Comunale
- Art. 25 - Competenza della Giunta
- Art. 26 - Sindaco organo istituzionale
- Art. 27 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo
- Art. 28 - Competenze del Sindaco quale Capo della Amministrazione Comunale
- Art. 29 - Delegazioni del Sindaco
- Art. 30 - Surrogazioni del Consiglio per le nomine
- Art. 31 - Potere di Ordinanza del Sindaco
- Art. 32 - Potere di stipulazione dei Contratti
- Art. 33 - Attribuzioni del Sindaco in materie varie

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

- Art. 34 - Organizzazione degli Uffici e del personale

Capo II

- Art. 35 - Il Segretario Comunale
- Art. 36 - Organizzazione degli Uffici
- Art. 37 - Personale
- Art. 38 - Incarichi a tempo determinato e collaborazioni esterne
- Art. 39 - Responsabilità disciplinare del personale

Titolo III

SERVIZI

- Art. 40 - Forme di gestione
- Art. 41 - Gestione in economia
- Art. 42 - Azienda speciale

- Art. 43 - Istituzione
- Art. 44 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 45 - Il Presidente
- Art. 46 - Il Direttore
- Art. 47 - Società a prevalente capitale locale
- Art. 48 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

PARTE II

Titolo I

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Capo I

- Art. 49 - Organizzazione Sovracomunale

FORME COLLABORATIVE

Capo II

- Art. 50 - Principio di cooperazione
- Art. 51 - Convenzioni
- Art. 52 - Consorzi
- Art. 53 - Unione di Comuni
- Art. 54 - Accordi di programma

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 55 - Partecipazione

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Capo I

- Art. 56 - Partecipazione nel procedimento Amministrativo
- Art. 57 - Diritto di accesso
- Art. 58 - Istanze - Petizioni - Proposte
- Art. 59 - Rinvio

REFERENDUM

Capo II

- Art. 60 - Referendum
- Art. 61 - Effetti del Referendum

DIFENSORE CIVICO

Capo III

- Art. 62 - Nomina
- Art. 63 - Incompatibilità e decadenza
- Art. 64 - Mezzi e prerogative
- Art. 65 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 66 - Indennità di funzione
- Art. 67 - Difensore Civico della Comunità Montana

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 68 - Finanza e contabilità
- Art. 69 - Responsabilità
- Art. 70 - Adozione dei regolamenti
- Art. 71 - Disposizioni finali e transitorie

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il comune di Carlazzo è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2. Obiettivi preminenti del Comune sono: la tutela dei diritti dei cittadini e dell'interesse della collettività locale.
3. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, la Regione e la Comunità Montana, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
3. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle strutture ed infrastrutture sociali.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni riconosciute: Carlazzo, San Pietro Sovera, Piano Porlezza e Gottro.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 12,69. Confina con i Comuni di Grandola ed Uniti, Bene Lario, Porlezza, Corrido, Val Rezzo, S. Nazzaro V.C., S. Bartolomeo V.C., Cusino.
3. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato nell'abitato di Carlazzo, che è capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale deve essere proposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici salvo i casi previsti dalla Legge.
2. L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 3° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone che nei modi di Legge, possono essere esibiti nelle cerimonie ufficiali o pubbliche ricorrenze.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7- Gli organi di governo politico - istituzionale

1. Sono organi di governo politico - istituzionale:
 - il Consiglio Comunale
 - La Giunta Comunale
 - Il Sindaco.
2. Gli organi di cui al punto n. 1, sono responsabili esclusivamente per l'esercizio dell'attività di indirizzo e di controllo; spetta loro definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali, e verificare i relativi risultati.

Art. 8 - Durata in carica

1. L'elezione dei Consigli Comunali, la loro durata in carica e il numero dei Consiglieri, sono stabiliti dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

Art. 9 - Il consigliere comunale

1. I Consiglieri Comunali, la cui posizione giuridica e lo status, sono regolati dalla Legge, rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità degli stessi, quando sussista alcuna delle cause previste dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti, comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto. Fino alla surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presenta-

zione delle dimissioni, il Consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative, non essendo le dimissioni immediatamente efficaci, le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio.

4. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti dal più anziano di età.

5. Qualora, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. La sostituzione del consigliere sospeso ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, con altro consigliere avviene in via temporanea fin tanto che dura la sospensione.

7. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto è consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio e a lui si applicano tutte le prerogative dei consiglieri.

8. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

9. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10 - I diritti e i doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, tutte le notizie e le informazioni in possesso degli Uffici del Comune, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla Legge.

2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 è disciplinato da apposito regolamento.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di iniziativa su ogni materia espressamente contemplata tra le competenze del Consiglio. Ha inoltre, il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare all'inizio ed alla fine del proprio mandato, i redditi posseduti da pubblicarsi all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

5. L'indennità spettante ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni è stabilita dalla Legge.

6. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 11 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. In mancanza dell'esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto. In mancanza invece, dell'accettazione da parte del nuovo gruppo, il consigliere viene considerato appartenente al gruppo misto di cui al seguente comma 4.

4. Può essere costituito un solo gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione di chi già compone tale gruppo.

5. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art. 12 - Capi gruppo

1. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco ed al Segretario Comunale, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, il nome del proprio Capogruppo, in mancanza di comunicazione formale sarà considerato tale, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti il consigliere più anziano di età.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 13 - Le competenze del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà essere delegata alla medesima. L'affidamento di proprie funzioni avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, tempi, modi e costi della gestione delegata.

Art. 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e fissa la data dell'adunanza.

2. Esso si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie si svolgono due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'anno precedente.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica nel Comune.

4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore. In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida a provvedere in un termine perentorio.

6. Il Consiglio Comunale viene convocato entro quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire gli indirizzi e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

Art. 15 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, e notificato dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Nel computo dei termini di convocazione previsti al comma precedente si esclude il calcolo del giorno iniziale e di quello finale.

Art. 16- Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno, le adunanze sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti nell'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà più uno dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- b) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipando alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

6. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) le schede bianche e quelle nulle.

Art. 17- Astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità proprie o dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune.

3. I Consiglieri obbligati ad astenersi, devono, prima dell'apertura della discussione, pena la nullità della deliberazione, allontanarsi dall'aula Consiliare.

Art. 18 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, il Consiglio decida di procedere in seduta segreta.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 19 - Delle votazioni

1. L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano. Le deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto effettuate per mezzo di schede e con l'ausilio di tre scrutatori che assistono il Presidente nello spoglio.

2. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno di ciascuna seduta, notificato ai Consiglieri unitamente all'avviso di convocazione, può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso delibera il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno tre quinti dei Consiglieri presenti.

3. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera N della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, si applica il principio della maggioranza relativa e ciascun Consigliere dispone di un voto.

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dal gruppo della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge in osservanza di quel principio per cui l'emanazione del provvedimento deve essere subordinata alla preventiva istruttoria dei responsabili del procedimento.

Art. 20- Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata Amministrativa, può istituire nel suo seno, Commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, la loro competenza per materia, le norme di composizione e di funzionamento.

3. Le commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari

e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, senza diritto di voto.

5. Le Commissioni permanenti esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, in qualsiasi momento, può costituire al proprio interno commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.

7. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti, le procedure di indagine ed i termini entro i quali la Commissione deve rassegnare i propri lavori.

Art. 21 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 22 - La giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di quattro Assessori nominati dal Sindaco. Della nomina stessa ne verrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

2. Il Sindaco può nominare Assessori, fino a un massimo di due cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Abrogato.

4. L'Assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

5. Il Vice Sindaco, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge n. 55/90 e successive modificazioni.

6. In caso di impedimento o assenza del Vice Sindaco alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

7. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 23 - Elezione e cessazione della giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi, ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

- non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge n. 81/1993, la carica di assessore.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Segretario Comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

5. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

6. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

7. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

8. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la Segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

9. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

10. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quelli in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

11. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

12. L'atto di approvazione della mozione di sfiducia è rimesso al competente organo di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 24 - Funzionamento della giunta comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella Amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora inoltre con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Impronta la propria attività ai principi di economicità, efficacia e pubblicità.

2. La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dall'art. 53 e dall'attestazione di cui all'art. 55 della l. 142/90; i pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibere.

5. I pareri devono essere richiesti, salvo motivati casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della seduta in cui si intende approvare la relativa proposta di deliberazione.

Art. 25 - Competenza della giunta

1. La Giunta è competente nelle materie previste dall'art. 35 della l. 142/90.

2. La Giunta, nella medesima seduta ove presenta al Consiglio Comunale il bilancio preventivo, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività; in particolare

evidenzia l'andamento dei lavori pubblici, del funzionamento dei servizi comunali e degli uffici comunali.

3. La Giunta predispose il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo presentandoli al Consiglio Comunale prima del termine stabilito dalla legge per la loro approvazione.

4. La Giunta, contestualmente alla presentazione del Bilancio Preventivo, propone al Consiglio Comunale la programmazione delle opere pubbliche da realizzarsi.

5. La Giunta, nell'esercizio dell'attività propositiva, predispose tutti gli atti di amministrazione previsti dall'art. 32 della l. 142/90 al fine della loro approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 26 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

4. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Vice-Sindaco che provvede a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.

6. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata alla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al primo comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 27- Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

1. Le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, sono disciplinate dagli art. 10 e 38 della l. n. 142/90.

Art. 28 - Competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Le attribuzioni del Sindaco quale rappresentante dell'Amministrazione Comunale, sono disciplinate dalla Legge.

2. Il Sindaco esercita i poteri di indirizzo e di controllo sottoscrivendo, a tale fine, l'adozione di tutti gli atti Comunali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 29 - Delegazioni del sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con un suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 30 - Indirizzi per le norme e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 31 - Potere di ordinanza del sindaco

1 - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

Art. 32 - Potere di stipulazione dei contratti

1. Il Sindaco stipula, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già conclusi.

Art. 33 - Attribuzioni del sindaco in materie varie

1. Il Sindaco rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché emette provvedimenti in materia di occupazione e di urgenza, espropri, che la Legge assegna alla competenza del Comune.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 34- Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine di un anno dall'emanazione dello statuto, adotta, in conformità alle norme del presente statuto appositi regolamenti relativi alla dotazione organica del personale e all'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

2. L'attività funzionale dell'Ente è espletata dai seguenti soggetti:

- Organi di governo politico-istituzionale
- Segretario comunale
- Servizio.

Art. 35 - Il segretario comunale

1. Al Segretario Comunale competono le attribuzioni menzionate all'art. 52 ed, in mancanza di figure dirigenziali, all'art. 51 della l. 142/90.

2. Il Segretario Comunale, dirigente degli Uffici Amministrativi, è responsabile della attuazione degli obiettivi disposti dagli organi di governo.

3. Il Segretario Comunale dirige i servizi amministrativi del Comune ed è il responsabile del buon andamento della gestione degli Uffici e del personale; a tal fine predispose con i responsabili dei servizi i tempi e le modalità di realizzazione dei programmi necessari per il raggiungimento degli obiettivi, preventivamente stabiliti dagli organi di governo.

4. Il Segretario Comunale, per specifiche e delimitate funzioni, può delegare singole unità operative preposte ad ogni servizio.

5. Al Segretario Comunale compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

6. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario comunale determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, l'unità organizzativa del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dall'adozione del provvedimento finale.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive insieme con il Sindaco.

8. Al fine di garantire l'imparzialità, l'efficienza e la legittimità dell'azione amministrativa, il Segretario Comunale sottoscrive tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, presiede le Commissioni di gara e di concorso, è direttamente e personalmente responsabile sulle procedure di appalto e di concorso.

9. Il Segretario Comunale adotta i seguenti atti:

a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

b) ordinazione dei beni e dei servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

c) liquidazione delle spese correnti regolarmente ordinate, sulla scorta di attestato di regolarità della fornitura e delle prestazioni, reso da parte dei competenti uffici e servizi;

d) cura di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli Uffici e del personale ad essi preposto;

f) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge e per regolamento;

g) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;

h) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

i) adotta i provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme previste negli accordi in materia;

l) rimborsi spesa relativi a permessi retribuiti usufruiti da Consiglieri Comunali per l'esercizio del loro mandato;

m) svincolo delle cauzioni;

n) liquidazione spese sostenute dall'economista comunale;

o) tutti gli atti di ordinaria e ricorrente amministrazione.

10. Nell'ipotesi che il Segretario adotti atti comunali in mancanza della sottoscrizione del Sindaco prevista al punto 2 dell'art. 28 dello Statuto, ne riferisce per iscritto alla Giunta per conoscenza nella seduta immediatamente successiva.

Art. 36- Organizzazione degli uffici

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del d.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare in particolare:

a) i poteri di spesa dei dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;

c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione relative alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;

e) l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, di ordinaria gestione e privi di valutazione discrezionali.

Art. 37- Personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti Sindacali del proprio personale.

Art. 38 - Incarichi a tempo determinato e collaborazioni esterne

1. Il Comune può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, i posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale richiedenti alta specializzazione, con decisione motivata sull'inesistenza di risorse interne.

2. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Tutte le collaborazioni esterne devono essere rese pubbliche immediatamente e congruamente motivate, in ordine alla carenza di norme interne.

3. Spetta al Sindaco di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 39 - Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco che la presiede o da un suo delegato, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste nel regolamento.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 40 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consente di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 41 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 42 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile che saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 43 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Art. 44 - Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previste dal regolamento.

Art. 45 - Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 46 - Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale; garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Art. 47 - Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 48 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

Art. 49- Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

FORME COLLABORATIVE

Art. 50- Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o im-

prenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali. La costituzione del Consorzio, deve avvenire per mezzo di una convenzione tra tutti gli Enti che intendono consorziarsi.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 - Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 54 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per la attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative, consentendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire pareri su specifici problemi.

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 56 - Partecipazione nel procedimento amministrativo

1. I cittadini, singoli ed associati, ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo salvo i casi esclusi dalla Legge.

2. Il responsabile del procedimento, ha l'obbligo di comunicare nei modi di legge, l'avvio dello stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire.

3. Gli aventi diritto, entro 30 gg. dalla comunicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 gg. dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno, e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente alla emanazione del provvedimento da adottarsi entro il termine di gg. 90.

5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto, e può essere preceduto da contraddittorio orale.

6. I soggetti di cui al comma I hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la Legge sottrae all'accesso.

Art. 57 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati ed a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, è garantito il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali. La valutazione dell'esistenza della situazione giuridicamente rilevante è espletata dal Segretario Comunale.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti espressamente previsti dalla Legge.

3. Al fine di non intralciare l'attività amministrativa dell'Ente, il diritto di accesso può essere differito dal funzionario preposto entro il termine massimo di 60 giorni.

4. Responsabile di ogni adempimento procedimentale è l'unità organizzativa all'uopo individuata dal funzionario preposto.

5. Il rilascio di copie degli atti e documenti, è subordinato al pagamento dei relativi costi.

6. L'esercizio del diritto di accesso è consentito al fine del buon andamento dell'attività amministrativa, nei modi indicati dagli organi competenti.

7. Al Consigliere comunale è riconosciuto pieno diritto di accesso salvo i limiti di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 58 - Istanze - petizioni - proposte

1. I cittadini del Comune e gli Enti aventi sede nel territorio comunale possono rivolgere, su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione, istanze, proposte e petizioni.

2. La risposta alle istanze, proposte e petizioni, viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni, rispettivamente dagli organi o dai servizi competenti in materia.

Art. 59 - Rinvio

1. Per le materie non disciplinate negli artt. 55, 56, 57, 58 si rinvia ad apposito regolamento.

Art. 60- Referendum

1. Possono essere effettuati referendum consultivi nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà di supporto all'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25% del corpo elettorale

b) il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa con apposito regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum non può essere svolto in concomitanza di altre consultazioni.

Art. 61 - Effetti del referendum

1. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

DIFENSORE CIVICO

Art. 62 - Nomina

1. Il difensore civico può essere nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.

2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

Art. 63 - Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico chi si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei Consiglieri Comunali.

Art. 64 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro i periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore Civico.

Art. 65 - Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

Art. 66 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali, oltre all'eventuale e documentato rimborso spese.

Art. 67 - Difensore civico della comunità montana

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

Titolo III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 - Finanza e contabilità

1. L'ordinamento della Finanza e Contabilità del Comune, è riservato alla legge ed è disciplinato in conformità ad esse dai regolamenti.

Art. 69 - Responsabilità

1. La responsabilità dei dipendenti, funzionari, dirigenti ed amministratori nei confronti del Comune e dei terzi, è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

Art. 70 - Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 71 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello statuto, da deliberarsi ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 142/1990, possono essere adottate purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dall'approvazione di un nuovo statuto esecutivo.